Spett.le Comitato di Presidenza
Prima Commissione Referente
Consiglio Superiore della

Magistratura

ROMA

Sig. Procuratore della

Repubblica

TRIBUNALE DI MESSINA

On. Ministro di Grazia e

Giustizia

ROMA

Egr. Sig. Procuratore Generale
Suprema Corte di Cassazione
ROMA

Nel corso del processo che si sta celebrando a mio carico davanti alla Corte di Assise di Reggio Calabria, per l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.c., il cosiddetto collaboratore di giustizia Lauro Ubaldo Giacomo, all'udienza del 12 c.m., ha tra l'altro dichiarato :

" Sono riusciti attraverso fotografie di Kalashnikov e attraverso schiaffi alla moglie dell'attuale Procuratore della Repubblica di Napoli che risponde al nome di Agostino Cordova sono riusciti a farsi spostare tutti i processi come se..... Avv. Valentino : mi faccia capire meglio chi avrebbe schiaffeggiato la moglie del Procuratore Cordova ? Lauro : si,si uno di Archi, uno di Archi ad una bancarella qui, di frutta e verdura e purtroppo io lo so perchè c'ero io ero presente.
Hanno schiaffeggiato quando il dott.Cordova era Giudice Istruttore , la moglie che se non rammento male....Marisa Lamanna mi pare va di cognome. Le hanno dato due schiaffi dicendogli di a tuo marito di non rompere...."

La circostanza non ha un rilievo diretto ed immediato nei confronti della mia posizione processuale; tuttavia, la circostanza acquista valore ai fini della credibilità generale del "pentito".

E' nell'ottica di siffatta valutazione che la mia difesa ha richiesto la verifica processuale della surriferita circostanza.

Ma, a parte tale aspetto, che si avvale allo stato già del contributo giornalistico offerto dal dott. Agostino Cordova - oggi Procuratore della Repubblica di Napoli - che ha emesso tramite stampa una netta e categorica smentita alle dichiarazioni del Lauro (Allegato B), ciò che desidero sottoporre all'attenzione delle LL.SS. è quel che ho appreso dalla lettura delle dichiarazioni del dott. Boemi Salvatore, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria - reggente - nonchè Procuratore aggiunto e responsabile della DDA di Reggio Calabria, apparse sul quotidiano Gazzetta del Sud del 17.07.1996. (Allegato C).

Da tale fonte ho appreso che il dott. Boemi ha aperto un autonomo fascicolo processuale volto a verificare la veridicità o meno di quanto asserito dal Lauro e prontamente smentito dal dottor Cordova. Non solo. Ho appreso inoltre, che lo stesso dottor Boemi, nel preannunciare tale iniziativa - anomala ? - irrituale ? - illegittima ? - ha aggiunto un proprio personale ricordo finalizzato a puntellare in qualche modo la "parola" di Lauro.

Così stando le cose, mi sembra assolutamente legittimo sottoporre alle LL.SS i seguenti quesiti :

a) Quale norma processuale ha pensato di utilizzare il dottor Boemi, per sentirsi autorizzato a sottrarre all'unico GIUDICE competente l'indagine volta a verificare la credibilità o meno del "teste" collaboratore.? Non certamente l'art. 430 cpp essendo l'indagine estranea al processo a mio carico ;

b) L'interrogativo suddetto appare ancor più pressante, ove si consideri che il dottor Boemi - personalmente allo stato non impegnato in udienza - è, di fatto, già testimone *sui generis* sull'oggetto dell'indagine per la affermazione rilasciata alla stampa ed ha inoltre, in tal modo, manifestato un particolare interesse allo svolgimento dell'indagine che si accinge a svolgere o, comunque, ha abbandonato il ruolo di neutralità e di " istituzionale ignoranza dei fatti " che ogni magistrato inquirente deve inevitabilmente possedere;

c) Quante altre volte per casi simili (propalazione dei collaboratori - pubblicizzazzione a mezzo stampa delle stesse - protesta delle persone diffamate) nell'ambito di questo stesso procedimento il dottor Boemi ha aperto fascicolo di "atti relativi" ?

d) A chi appartiene la competenza atteso che la eventuale parte offesa era all'epoca dei fatti (1979)Giudice Istruttore del Tribunale di Reggio Calabria ?

Se gli interrogativi che precedono hanno - come a me sembra - un qualche possibile rilievo sotto tutti i profili, ritengo che sollecitare le "curiosità istituzionali" di tutte le SS.LL. costituisca un diritto-dovere non solo per tutelare la mia posizione processuale da ogni irrituale inquinamento dell'iter dibattimentale, ma perchè siano perseguiti in tutte

le sedi competenti quei comportamenti che rappresentano una possibile rottura degli equilibri ordinamentali.

Chiedo, ai sensi dell'art. 408 c.p.p. di essere informato dell'esito del presente atto.

Con ossequio

Reggio Calabria 25.07.1996

Avv. Paolo
Romeo